

N. R.G. P.U. 4-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott. Giovanni Zucconi	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa

[REDACTED] difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rossella Calicchio, presso il cui studio in Piacenza, via Spezzaferri, n. 23, e domicilio digitale (rossella.calicchio@ordineavvocatipc.it) è elettivamente domiciliata,

PREMESSO che:

In data 14/03/2023 il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.

Con provvedimento del 28/03/2023 l'OCC ha provveduto alla nomina del dott. Luca Bartali.

In data 12/01/2024 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

RILEVATO e RITENUTO che:

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in San Miniato (PI);



N. R.G. P.U. 4-1/2024

Il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

2. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, “*in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12*” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

3. Si ritiene di non dover indicare, per lo meno in questa fase, la quota di stipendio, salario e di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da escludere dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, atteso che, come riportato nella domanda e confermato dall'OCC, la ricorrente non ha familiari a carico e convive con i genitori, che provvedono integralmente al suo mantenimento.

4. Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;

Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

NOMINA Liquidatore il dott. Luca Bartali;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;



N. R.G. P.U. 4-1/2024

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

DICHIARA non doversi provvedere sulla fissazione del limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b).

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;



N. R.G. P.U. 4-1/2024

- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 06/02/2024

Il Giudice Relatore

dott. Marco Zinna

Il Presidente

Dott.ssa Eleonora Polidori

